sapns.sapns.REPCONTR.R.0000032.19-05-2023.h.09:27

ACCORDO QUADRO

PER IL SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO DI RIFIUTI EER 19.12.12

LOTTO 3 – CIG 95649774B8

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gargano (C.F. GRGGRL60S07F839I) nato a Napoli il 7 novembre 1960 domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Stazione Appaltante);

E

ENKI S.r.l. (P.IVA 02545140168 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al REA n. 1754131) con sede legale in Milano alla Via Giorgini 13 in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. Costanzo Minini domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Appaltatore);

Congiuntamente definite Parti:

RICHIAMATI

- la Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti più semplicemente definita L.26/2010) recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- il decreto N° 144 del 17 marzo 2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto si intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al "Committente" i poteri derivanti dall'applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attività delle società provinciali;
- la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013 recante "*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo*

e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" che ha prorogato al 31 dicembre 2013 le competenze della S.A.P. Na. S.p.A., relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale della provincia di Napoli;

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05 luglio 2013, pubblicata nel B.U.R.C. n. 44 del 12 agosto 2013, recante *Disegno di Legge "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania";*
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nella parte ratione temporis vigente;
- la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
- la legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni;
- la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il "riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania", pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27.01.2014;
- la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "*disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11;
- la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/15;
- la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05 aprile 2016, recante *"Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti"*;
- la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 maggio 2016, recante *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"*;
- la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08 agosto 2018, recante *"Modifiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti).*

PREMESSO

1) che la Stazione Appaltante, con determina dell'amministratore unico del 22 dicembre 2022, ha disposto l'indizione, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, della procedura aperta 12/SAPNA/2022, suddivisa in quattro lotti ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, con più operatori, per l'affidamento del servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti EER 19.12.12 (FST frazione secca tritovagliata) meglio individuati nel capitolato prestazionale (su gomma, su treno, su nave o misto) presso impianti autorizzati ubicati sia nel territorio nazionale che in quello comunitario;
2) che in esecuzione della predetta determina, con bando pubblicato sulla GUUE 2022/S 250-730226 del 28 dicembre 2022, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata suddivisa nei seguenti lotti:
   a) **lotto 1** (ambito esclusivamente nazionale) quantitativo stimato per 24 mesi: 50.000 tonnellate; importo complessivo presunto di Euro 10.500.300,00 di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; prezzo unitario Euro 210,00 oltre IVA
   b) **lotto 2** (ambito esclusivamente nazionale) quantitativo stimato per 24 mesi: 170.000 tonnellate; importo complessivo presunto di Euro 10.500.300,00 di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; prezzo unitario Euro 210,00 oltre IVA
   c) **lotto 3** (ambito comunitario, compreso il territorio nazionale) quantitativo stimato per 24 mesi: 50.000 tonnellate; importo complessivo presunto di Euro 35.700.600,00 di cui Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; prezzo unitario Euro 210,00 oltre IVA
   d) **lotto 4** (ambito comunitario, compreso il territorio nazionale) quantitativo stimato per 24 mesi: 60.000 tonnellate; importo complessivo presunto di Euro 12.600.300,00 di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; prezzo unitario Euro 210,00 oltre IVA;

3) che il disciplinare di gara prevede che ciascun concorrente, in sede di offerta, indichi il prezzo unitario offerto per ciascuna tonnellata di rifiuti ed il quantitativo di rifiuti da avviare a recupero che, nel caso del lotto 3, *"non può essere inferiore ad un minimo di 20.000 tonnellate per ciascuna annualità (almeno 40.000 ton. per il periodo di 24 mesi) e non può essere superiore ad un massimo di 35.000 tonnellate per ciascuna annualità (70.000 tonnellate per il periodo di 24 mesi)*";
4) che inoltre il disciplinare di gara prevede che ogni concorrente, in sede di offerta, possa indicare "*un ulteriore ed eventuale quantitativo in aggiunta a quello offerto per ciascuna annualità (comunque non inferiore a 20.000 ton/anno) che la Stazione Appaltante si riserva di opzionare nel periodo di durata dell'accordo quadro, qualora il quantitativo totale del lotto 3 non fosse saturato*";
5) che al lotto n. 3 hanno partecipato le società Enki S.r.l. (P. IVA 02545140168), PA Service S.r.l. (P. IVA 02559120213) ed Herambiente S.p.A. (P. IVA 02175430392);

6) che in sede di gara:
   a) la società Enki S.r.l. (P. IVA 02545140168) ha offerto il prezzo unitario di Euro 205,33 tonnellata, oltre IVA, e un quantitativo massimo di 70.000 tonnellate per i 24 mesi di durata dell'accordo quadro ed ha, inoltre, optato un quantitativo di ulteriori 40.000 tonnellate per 24 mesi da avviare a recupero, agli stessi prezzi patti e condizioni;
   b) PA Service S.r.l. (P. IVA 02559120213) ha offerto il prezzo unitario di Euro 207,50 tonnellata, oltre IVA, ed un quantitativo massimo di 70.000 tonnellate per i 24 mesi di durata dell'accordo quadro ed ha, inoltre, optato un quantitativo di ulteriori 40.000 tonnellate per 24 mesi da avviare a recupero, agli stessi prezzi patti e condizioni;
   c) Herambiente S.p.A. (P. IVA 02175430392) ha offerto il prezzo unitario di Euro 209,57 tonnellata, oltre IVA, ed un quantitativo massimo di 40.000 tonnellate per i 24 mesi di durata dell'accordo quadro e non ha offerto alcun quantitativo aggiuntivo;
7) che il paragrafo 19 del disciplinare di gara prevede che "*il concorrente che abbia offerto il minor prezzo si colloca primo posto in graduatoria e gli viene assegnato l'intero quantitativo offerto, nei limiti del massimo assegnabile, nel lotto di interesse. Al concorrente che si colloca al secondo posto gli viene assegnato il quantitativo offerto nei limiti della capienza di quello posto a gara nel lotto di interesse e così di seguito fino alla saturazione del quantitativo totale previsto nel medesimo lotto. …… omissis….. È, dunque, possibile, ove il quantitativo totale offerto da tutti gli operatori economici fosse superiore a quello totale indicato nel presente disciplinare, che ad uno o più operatori economici presenti nella graduatoria dei concorrenti potrebbe essere assegnata una quantità di rifiuti inferiore rispetto a quella da questi offerta";*
8) che in ragione di quanto previsto dalla lex di gara è stata stilata, nell'ambito del lotto 3, la seguente graduatoria:

Concorrente	Minor Prezzo unitario offerto (Euro/ton)	Quantitativo massimo assegnato 24 mesi
1. ENKI SRL (P.IVA 02545140168)	205,33 (duecentocinque/33)	70.000
2. PA SERVICE SRL (P.IVA 02559120213)	207,50 (duecentosette/50)	70.000
3.HERAMBIENTE SPA (P.IVA 02175430392)	209,57 (duecentonove/57)	30.000

9) la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore unico del 24 marzo 2023, ha disposto di aggiudicare il lotto 3 secondo la graduatoria di seguito riportata con indicazione dei quantitativi assegnati a ciascun operatore:
   a) ENKI S.r.l. (P.IVA 02545140168) 70.000 tonnellate per il periodo di 24 mesi ad un prezzo unitario di Euro 205,33/tonnellata, oltre IVA;
   b) PA SERVICE S.r.l. (P.IVA 02559120213) 70.000 tonnellate per il periodo di 24 mesi ad un prezzo unitario di Euro 207,50/tonnellata, oltre IVA;
   c) HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 02175430392) 30.000 tonnellate per il periodo di 24 mesi ad un prezzo unitario di Euro 209,57/tonnellata, oltre IVA;
10) che tenuto conto del prezzo unitario offerto dai singoli aggiudicatari e dei quantitativi ai medesimi assegnati, l'importo massimo di spesa di ogni accordo quadro è il seguente:

a) accordo quadro ENKI S.r.l. Euro 14.373.300,00 di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un quantitativo assegnato di 70.000 tonnellate;
b) accordo quadro PA SERVICE S.r.l. Euro 14.525.200,00 di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un quantitativo assegnato di 70.000 tonnellate;
c) accordo quadro HERAMBIENTE S.p.A. Euro 6.287.300,00 di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un quantitativo assegnato di 30.000 tonnellate;

11) che la somma degli accordi quadro da stipulare, rispettivamente, con ENKI S.r.l., PA SERVICE S.r.l. ed HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 02175430392) ammonta a complessivi Euro 35.185.800,00 oltre IVA, di cui Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
12) che sottraendo dall'importo di Euro 35.700.000,00, oltre IVA, quale importo complessivo presunto posto a base di gara nel lotto 3, l'importo di Euro 35.185.800,00, oltre Iva, quale somma dell'importo massimo di spesa di ciascun accordo quadro di cui al precedente punto 11), si ricava una differenza pari ad Euro 514.200,00 oltre Iva;
13) che la Stazione Appaltante si riserva di affidare ad ENKI S.r.l., primo graduato nel lotto 3, ulteriori servizi di trasporto e trattamento di rifiuti fino alla concorrenza dell'importo di Euro 514.200,00 oltre Iva, avendo quest'ultimo optato un quantitativo di ulteriori 40.000 tonnellate per 24 mesi da avviare a recupero, agli stessi prezzi patti e condizioni del presente accordo quadro;
14) che ENKI S.r.l. risulta iscritta white list provinciali della Prefettura di Milano in aggiornamento;
15) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo ad ENKI S.r.l. dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
16) che i tre operatori economici hanno, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla lex di gara.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

a) Capitolato prestazionale;

b) Offerta Economica dell'Appaltatore;

c) DUVRI fornito in gara.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

a) per **Stazione Appaltante**si intende la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;

b) per **Appaltatore** si intende la società ENKI S.r.l. come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

c) per **accordo quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi;

d) per **contratto applicativo** si intende il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in esecuzione del presente accordo quadro contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- i quantitativi di rifiuti EER 19.12.12 da prelevare, trasportare ed avviare a recupero;
- il prezzo unitario per ciascuna tonnellata di rifiuti recuperata e l'importo complessivo del contratto applicativo;
- la data di inizio dell'esecuzione dei servizi ed eventuale termine di ultimazione degli stessi;
- le principali condizioni di esecuzione dei servizi affidati.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i servizi di recupero e relativo trasporto dei rifiuti EER 19.12.12 (FST frazione secca tritovagliata) meglio individuati nel capitolato prestazionale (da eseguire su gomma, su treno, su nave o misto) presso impianti autorizzati ubicati nel territorio nazionale e/o comunitario, di cui al lotto 3 in conformità alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo, nel capitolato prestazionale e in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con la stipula di appositi contratti applicativi.

2.2 La Stazione Appaltante invia il contratto applicativo, sottoscritto digitalmente, all'Appaltatore che provvederà a firmarlo digitalmente e ad inoltrarlo via pec alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine il contratto applicativo si intende perfezionato ed accettato.

2.3 Il contratto applicativo deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- i quantitativi di rifiuti EER 19.12.12 (FST frazione secca tritovagliata), da prelevare, trasportare ed avviare a recupero;
- il prezzo unitario per ciascuna tonnellata di rifiuti recuperata e l'importo complessivo del contratto applicativo;
- la data di inizio dell'esecuzione dei servizi ed eventuale termine di ultimazione degli stessi;
- le principali condizioni di esecuzione dei servizi affidati.

2.4 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula dei contratti applicativi in esecuzione del presente accordo quadro avrà carattere eventuale e

discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla stipula dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5 oppure il quantitativo offerto dall'Appaltatore;
b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire i servizi oggetto dei medesimi contratti durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa ovvero non esaurisca il quantitativo offerto in gara.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

a) ad eseguire i servizi di prelievo, trasporto e recupero affidati con il presente accordo quadro a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro, nel capitolato prestazionale, nei contratti applicativi e in tutta la documentazione di gara;

b) ad eseguire i servizi affidati, con i singoli contratti applicativi, osservando la tempistica definita dalla Stazione Appaltante in sede di contratto applicativo;

c) ad osservare nell'esecuzione dei predetti servizi tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia di servizi (es. trasporto o recupero) e del luogo di esecuzione degli stessi ovvero entrate in vigore nel periodo di durata dell'accordo quadro;

d) ad assolvere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dei contratti applicativi;

e) ad eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento dei contratti applicativi;

f) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP con appositi ordini di servizio;

g) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;

h) a designare alla Stazione Appaltante un referente dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, al quale il RUP ed il DEC devono rivolgersi nel corso della durata del presente accordo quadro;

i) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

l) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigenza del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEI SERVIZI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

4.1 Il Responsabile del Procedimento, con riferimento ad ogni contratto applicativo, autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei servizi. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 19 del DM n. 49/2018.

4.2. La Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, può autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza dei servizi attraverso apposito provvedimento del RUP.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1 I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa del presente accordo quadro, fissato in Euro 14.373.300,00 di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA per un quantitativo di rifiuti da avviare a recupero pari a 70.000 tonnellate. Il prezzo unitario offerto, sulla base del quale contabilizzare i servizi svolti dall'Appaltatore in esecuzione di ciascun contratto applicativo, è di Euro 205,33 oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuti oggetto di prelievo, trasporto e conseguente recupero presso l'impianto di destinazione finale.

5.2 La Stazione Appaltante si riserva di affidare ad ENKI S.r.l., primo graduato nel lotto 3, ulteriori servizi di prelievo, trasporto e conseguente recupero di rifiuti fino alla concorrenza dell'importo di Euro 514.200,00 oltre Iva, avendo quest'ultimo dichiarato in sede di gara di essere disposto a trattare un quantitativo aggiuntivo di ulteriori 40.000 tonnellate, al prezzo unitario di 205,33/ton. oltre IVA. La Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà mediante l'attivazione di appositi contratti applicativi.

5.3 Il prezzo unitario, innanzi indicato per ciascuna tonnellata di rifiuti recuperata, resta fisso ed invariabile ad eccezione di quanto previsto dal successivo 5.4 in materia di revisione prezzi e si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detto prezzo unitario deve intendersi comprensivo degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, i servizi oggetto del presente accordo quadro nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di trasporto (su gomma, navi o treno), nonché tutte le spese per le attività accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo carico e scarico dei rifiuti dai vari

vettori e di assolvimento delle pratiche burocratiche (es. spese di notifica) per la corretta evacuazione, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti, i costi della manodopera impiegata, le spese per i mezzi d'opera e per le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le spese accessorie di ogni specie e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel capitolato prestazionale ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire i servizi a regola d'arte. E' esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

5.4 Revisione prezzi

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei servizi e per effetto di circostanze straordinarie ed imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi necessari a svolgere il servizio che abbiano determinato un aumento o una diminuzione, in misura non inferiore al 5,00%, del prezzo unitario di aggiudicazione € 205,33/Ton riportato nell'accordo quadro relativo a ciascun lotto, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le imprese parti dell'accordo quadro o la Stazione Appaltante hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata alla sensi del presente paragrafo, una revisione dei predetti prezzi unitari. La verifica, finalizzata all'eventuale modifica dei prezzi dell'accordo quadro, sarà effettuata con specifica istruttoria, sulla base di idonea e dettagliata documentazione che dovrà essere fornita dagli esecutori del servizio. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le forniture o servizi in oggetto conformemente al disposto dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. La eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo della Stazione Appaltante su proposta documentata del R.U.P. Fermo restando che non si darà luogo ad alcuna revisione se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione €/Ton fosse inferiore al 5,00%, la revisione dei predetti prezzi sarà effettuata solo per l'eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 5,00% del prezzo €/Ton di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto, nel caso in cui i suddetti aumenti dovessero rendere l'esecuzione dell'appalto troppo onerosa per la Committenza.

La revisione dei prezzi unitari potrà essere domandata dalle parti dell'accordo quadro solo a partire dal 4° mese dall'avvio del servizio per ogni lotto.

ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza se antecedente alla stipula dell'accordo quadro). Entro il termine di scadenza, la Stazione Appaltante può imporre la stipula di contratti applicativi nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1 del presente accordo quadro. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti contratti tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.

6.2 Le Parti convengono che:

a) qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di servizi richiesti in forza di contratti applicativi precedentemente sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dei predetti servizi;
b) qualora allo scadere del termine di 24 mesi non sia esaurito l'importo massimo presunto di spesa di cui al precedente articolo 5.1, la Stazione Appaltante si riserva di prolungare la durata del presente accordo quadro per un periodo non superiore a 6 mesi (decorrenti dalla scadenza dei 24 mesi) sempre che entro tale termine non si sia già esaurito il predetto importo massimo presunto di spesa. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi agli stessi patti e condizioni senza poter reclamare pretese di ulteriori compensi e/o oneri (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione prezzi).

6.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 la durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione, essendo stata prevista nel bando e nei documenti di gara l'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione dei servizi appaltati agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO

7.1 Acconti di ciascun contratto applicativo

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto adotta, con riferimento a ciascun contratto applicativo lo stato di avanzamento dei servizi con cadenza mensile, previo accertamento delle prestazioni eseguite, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente accordo quadro, nel capitolato prestazionale e nel contratto applicativo. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo da liquidare in ragione dei quantitativi di rifiuti recuperati e gli acconti già corrisposti in ragione delle quantità già recuperate. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei servizi e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

7.2 Certificato di ultimazione dei servizi di ciascun contratto applicativo

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al DEC l'intervenuta ultimazione dei servizi affidati con ciascun contratto applicativo, entro i successivi 5 giorni. Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi oggetto del singolo contratto applicativo, effettua gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso ed elabora il certificato di ultimazione dei servizi, inviandolo al RUP, il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

7.3 Verifica di conformità dei servizi di ciascun contratto applicativo

I servizi di recupero e trasporto di ciascun contratto applicativo sono soggetti a verifica di conformità, da avviare entro 20 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei servizi di ciascun contratto applicativo. La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, deve concludersi entro un termine non superiore a 6 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei servizi di ciascun contratto applicativo.

Le attività di verifica sono dirette ad accertare e certificare la regolare esecuzione dei servizi svolti rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo quadro, nel capitolato prestazionale e nei contratti applicativi nonché alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Al fine di consentire l'espletamento di dette attività, il RUP trasmette prontamente al soggetto incaricato della verifica di conformità i seguenti documenti: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente accordo quadro e del contratto applicativo oggetto di verifica; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Il soggetto incaricato della verifica può chiedere la trasmissione di qualsiasi altro atto/documento ritenuto necessario per la verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità, una volta completate le attività di competenza, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito i servizi affidati. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del presente accordo quadro e del contratto applicativo, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del DEC e del RUP, il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione, l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore e l'attestazione, sussistendone le condizioni, che i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle pattuizioni contrattuali.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

7.3 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo di ciascun contratto applicativo

I pagamenti relativi agli acconti di ciascun contratto applicativo sono effettuati, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs n.50/2016.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo viene effettuato, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7.4 Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente accordo quadro;

b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dall'1 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai servizi resi per la Stazione Appaltante devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il "*codice destinatario*" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

7.5 ***[qualora ricorra l'eventualità]*** Qualora aggiudicatario del presente accordo quadro sia un raggruppamento temporaneo di imprese, quest'ultimo avrà facoltà di scegliere il pagamento in forma separata in favore di ciascun raggruppato. Tale scelta deve risultare dall'atto costitutivo del raggruppamento, in caso contrario la Stazione Appaltante esegue i pagamenti in favore della sola mandataria ai sensi dell'art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382 del Cod. Civ., si riserva di applicare all'Appaltatore:

a) una penale pari all'1 per mille dell'importo di ciascun contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni di cui all'art. 19 del DM/2018 (fermo restando la facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 9);

b) una penale pari al 5 per mille dell'importo di ciascun contratto applicativo per ogni giorno di ingiustificata sospensione nell'esecuzione dei servizi affidati;

c) ***(nel caso di trasporto su gomma)*** una penale nel caso di inosservanza del programma di evacuazione richiesto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo. In tal caso, l'importo della penale è pari al 20% del valore del singolo viaggio non eseguito. Si stabilisce, in via convenzionale, che il valore di carico del singolo viaggio corrisponda a 28 tonnellate;

d) ***(nel caso di trasporto via nave o via treno)*** una penale nel caso di inosservanza del programma di evacuazione richiesto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo. In tal caso, l'importo della penale è pari al 20,00% del valore della quantità di rifiuti non evacuata rispetto al sopra citato programma;

e) una penale pari al 0,5 per mille dell'importo di ciascun contratto applicativo nel caso di mancata o ritardata osservanza delle prescrizioni/direttive impartite dal DEC con l'emissione di appositi ordini di servizio.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma1, cod. civ al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

8.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 9 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPREESSA DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati con il singolo contratto applicativo oltre il termine di due giorni rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni di cui all'art. 19 del DM/2018;
b) nel caso di reiterate violazioni del programma di carico predisposto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo;
c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo;
e) qualora venga accertata la violazione, da parte dell'Appaltatore, della normativa di cui al D. Lgs n. 152/2006 nell'espletamento dei servizi affidati;
f) nel caso di sospensione, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;

g) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
h) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
i) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
j) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
k) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
l) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
m) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
n) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 in materia di cessione del credito e del contratto;
o) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
p) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del singolo contratto applicativo o del presente accordo quadro;
q) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
r) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo contratto applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro/contratto applicativo. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

9.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura aperta 12/SAPNA/2022 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal paragrafo 21 del disciplinare di gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro. In tal caso, il presente accordo quadro può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 10 -RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E/O DAI CONTRATTI APPLICATIVI

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dal presente accordo quadro e/o dal contratto applicativo in qualunque momento previo il pagamento dei servizi eseguiti in funzione di ciascun contratto applicativo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso, e l'ammontare netto dei servizi non eseguiti. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

10.2 La Stazione Appaltante recede dall'accordo quadro e/o dal contratto applicativo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011. Resta fermo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19-bis e 19 ter, del D. Lgs n. 50/2016.

10.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo quadro e/o dal contratto applicativo qualora venga depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante dei soli servizi regolarmente eseguiti in relazione ai singoli contratti applicativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. 1977242 rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A. in data 14 aprile 2023 per un importo garantito di Euro 574.932,00.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti ai servizi da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei medesimi servizi, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente accordo quadro.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore svolge i servizi affidati sotto la propria responsabilità obbligandosi a mantenere indenne la Stazione Appaltante per ogni eventuale danno causato a cose e/o a terzi (ritenendo compresi fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti). A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto la polizza RCT/RCO di seguito indicata:

ENKI S.r.l. polizza n° GZLIA01642L – LB del 18 novembre 2021 e con quietanza di rinnovo giusto bonifico del 1° dicembre 2022 rilasciata dalla Mithras Underwriting Europa S.r.l. per un massimale assicurato di Euro 10.000.000,00;

Resta inteso che eventuali franchigie della polizza resta a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante deve esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.2 L'Appaltatore si impegna a tramettere la quietanza relativa al rinnovo della polizza entro 3 giorni dalla relativa scadenza. Il mancato rinnovo della polizza può costituire causa di risoluzione dell'accordo e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non voler subappaltare.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/CONTRATTI APPLICATIVI E DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs n. 50/2016, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro o dai relativi contratti applicativi con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla

Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e gli eventuali contratti applicativi si intendono risolti di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e dei contratti applicativi. A tal fine l'Appaltatore ha indicato gli estremi del conto corrente sul quale devono essere eseguiti i pagamenti nonché i dati identificativi delle persone fisiche legittimate ad operare sullo stesso. Di seguito si riportano i seguenti dati:

ENKI S.r.l.:

conto corrente n. 3522X56 aperto presso: Banca Popolare di Sondrio S.pA. IBAN IT54U0569620700000003522X56, la persona fisica delegata ad operare sullo stesso è:

1) Minini Costanzo nato a Vilminore di Scalve (BG) l'11 aprile 1940 Codice Fiscale MNNCTN40D11M050M.

17.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante

di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 1'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html

https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html

https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo quadro e relativi contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo e dei contratti applicativi.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente accordo quadro nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta accordo quadro e quanto previsto nel capitolato prestazionale prevale quanto previsto nell'accordo quadro.

22.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

S.A.P.NA. S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Gabriele Gargano

GARGANO GABRIELE
18.05.2023 10:57:27 GMT+02:00

ENKI S.r.l.

Sig. Costanzo Minini

Firmato digitalmente da: MININI COSTANZO
Data: 18/05/2023 17:47:28